



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assicurazione scaduta: se fai un incidente e vai subito a pagare il premio

Autore: Redazione | 02/11/2014



Sinistri stradali: scaduto il termine di tolleranza di 15 giorni, la copertura torna solo dalla mezzanotte.

Se hai avuto un **incidente stradale** e proprio in quel momento ti “ricordi” di avere l'**assicurazione scaduta da oltre 15 giorni**, è inutile che, per evitare

problemi, ti affretti in quello stesso istante a rinnovarla, pagando il relativo premio. Ciò ti servirà a poco. Infatti, secondo una sentenza della **Cassazione** di venerdì scorso **[1]**, in tali casi non si può fruire della copertura assicurativa.

Una volta decorso il **termine di tolleranza** di quindici giorni dalla scadenza della polizza, infatti, la sospensione dell'assicurazione cessa soltanto a partire dalle ore 24 in poi dello stesso giorno del versamento. Facciamo un esempio. Se l'automobilista paga alle ore 12:00 del giorno 1.03.2014, l'assicurazione inizierà a decorrere dalle ore 00:00 del 2.03.2014. Facile, altrimenti, sarebbe ottenere, con **efficacia retroattiva**, la copertura per qualsiasi sinistro avuto poco tempo prima.

Dunque, il versamento del premio ormai scaduto non comporta affatto l'immediata **riattivazione del rapporto assicurativo**.

Riattivazione successiva

Bisogna distinguere - ricorda la Corte suprema - le ipotesi di **mancato pagamento**, da una parte, della **prima rata** o del **premio in un'unica soluzione** e, dall'altra, della **seconda o delle successive rate**.

1. Mancato pagamento della prima rata o del premio unico.

In tal caso, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra assicurato e assicuratore **[2]** non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno. Dunque, se l'assicurazione ha comunque emesso il contrassegno, il danneggiato deve essere pagato.

2. Mancato pagamento della seconda o delle successive rate del premio

In questo caso, lo stop alla copertura risulta opponibile al terzo danneggiato **[3]**

che sarà allora costretto a chiedere l'intervento del **Fondo garanzia vittime della strada**.

Note

[1] Cass. sent. n. 23167/14 del 31.10.2014. **[2]** Ai sensi del primo comma dell'art. 1901 cod. civ. **[3]** Come espressamente previsto dall'art. 7 della legge 990/69.

Autore immagine: 123rf com